

P.U. n. 4/2025

TRIBUNALE DI PIACENZA*Sezione CIVILE***TRIBUNALE CONCURSUALE**

Il Tribunale di Piacenza, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg.ri
Magistrati

Dott. Stefano Brusati *Presidente*

Dott. Antonino Fazio *Giudice*

Dott. Stefano Aldo Tiberti *Giudice Relatore*

Letti gli atti ed esaminati i documenti prodotti;

sentito il Giudice relatore,

Ha pronunciato il seguente

DECRETO ex art. 25 sexies CCII

Sul ricorso depositato dalla società _____, con sede in _____,
_____, C.F. P.IVA _____, iscritta al Registro Imprese di Cremona
al n. PC –

piano di concordato semplificato ai sensi dell'art. 25sexies CCII;

con l'intervento nella procedura di

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, con
sede in _____, (CF: _____) in persona
del Presidente pro-tempore e Legale rappresentante, rappresentato e difeso

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. _____), in persona del Legale
Rappresentante in carica, con la difesa e rappresentanza in giudizio
dell'Avvocatura dello Stato



(c.f. _____), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in _____, cap. soc. € 150.000,00, non in proprio, quale mandataria in nome e per conto di

PREMESSO CHE

- Con ricorso ex art. 25 sexies CCII in data 30/01/2025, la società _____ – società che dal 2014 esercita attività di produzione artigianale, per conto proprio e per terzi, di gelati e pasticceria di alta qualità - ha presentato domanda di ammissione alla procedura di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, chiedendo contestualmente l'omologazione del piano allegato e la concessione delle misure protettive con estensione delle stesse all'amministratore unico;
- Con decreto del 13/02/2025 il Tribunale ha chiesto alla ricorrente chiarimenti e integrazioni, concedendo il termine di 15 giorni;
- La ricorrente ha fornito i chiarimenti con nota integrativa depositata in data 26/02/2025.
- In data 07/03/2025, è stato depositato il parere dell'esperto, Avv. _____, ex art. 25 sexies comma 3, CCII;
- con provvedimento del 10/03/2025 il Tribunale ha nominato ausiliario il Prof. Avv. _____ e fissato udienza per l'omologa al giorno 09/06/2025;
- In data 14/04/2025, la Società, alla luce delle precisazioni richieste dal Tribunale nel decreto fissazione udienza, ha provveduto a depositare una Nota per integrazione/rettifiche al piano depositato;
- In data 24/04/2025, l'Ausiliario ha depositato il proprio parere, esprimendo un giudizio positivo in ordine alla omologazione del piano;
- in data 05/05/2025 ha depositato una memoria il creditore _____, memoria tuttavia inammissibile in quanto contenente una *domanda di ammissione al passivo* del tutto inconferente rispetto al procedimento di omologa;



- Hanno proposto opposizione all'omologazione l'INPS, l'AGENZIA ENTRATE e il creditore (poi rinunciata con atto depositato telematicamente in data 10/06/2025); l'INPS ha anche proposto in udienza istanza di apertura della liquidazione giudiziale e, in subordine, di liquidazione controllata;
- Il debitore ha depositato memoria di replica in data 06/09/2025, producendo la versione definitiva del piano aggiornata alle diverse circostanze sopravvenute in corso giudizio;
- All'udienza del 09/06/2025, il collegio, udite le parti, si è riservato la decisione.

OSSERVA quanto segue

1. Il piano di concordato proposto.

La ricorrente ha proposto un concordato semplificato liquidatorio (25sexies CCII) successivamente alla chiusura della procedura di Composizione Negoziata della Crisi, nell'ambito della quale l'Esperto nominato, Avv.

, ha dichiarato, nella relazione finale¹, che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che non erano praticabili le soluzioni individuate ai sensi dell'art. 23, commi 1 e 2, lett. a) e b) C.C.I.I.

Il piano di concordato proposto – avente natura puramente liquidatoria, senza cessione d'azienda - si basa sul pagamento dei debiti, in parte falcidiati, attraverso la vendita dei beni aziendali, la restituzione delle somme indebitamente prelevate dalla socia-amministratrice, , e l'apporto di finanza esterna dalla stessa, che si è impegnata a mettere a disposizione della procedura immobili di sua proprietà, dalla cui vendita otterrebbe la provvista finanziaria per far fronte agli impegni concordatari.

In particolare, l'attivo concordatario preconizzato è il seguente:

€ 50.000,00 quale corrispettivo della cessione di beni mobili della società;

¹ Cfr doc. 3.



€ 23.000,00 quale rimborso delle cauzioni prestate dalla debitrice al momento della stipula del contratto di locazione immobiliare del punto vendita in

;

€ 174.557,00 a titolo di restituzione delle somme indebitamente prelevate dall'amministratore;

€ 88.000,00 a titolo di finanza esterna che il socio amministratore ██████████ si è impegnato a conferire, subordinatamente all'omologa del Concordato Semplificato.

Il valore di liquidazione del patrimonio della società, quindi, risulta essere pari ad euro 247.557, cifra alla quale si aggiungerebbe la somma di euro 88.000,0 a titolo di finanza esterna:

Attivo	ATTIVO MOBILIARE	ATTIVO IMMOBILIARE	Note
Immobilizzazioni immateriali	- €		
Immobilizzazioni materiali	50.000 €		
Crediti verso Clienti	- €		
Crediti tributari	- €		
Crediti verso Altri	197.557 €		
Disponibilità liquide	- €		
Affitto azienda	- €		
Totale Attivo	247.557 €	- €	
Costi per procedura prededuzione	- 41.820 €	- €	
Fondo Rischi	- 14.000 €	- €	
Da Ripartire ai debitori	191.738 €	- €	
Finanza esterna	88.000 €		

Il passivo concordatario complessivo è pari ad euro 962.426,92 circa².

il piano prevede la suddivisione in classi dei creditori e la distribuzione ai creditori del valore di liquidazione secondo il criterio della *Absolute Priority Rule*, mentre la finanza esterna viene distribuita senza vincoli inerenti all'ordine delle prelazioni legali, al fine di garantire ad ogni creditore una specifica utilità. È previsto il pagamento integrale delle prededuzioni (Esperto, Ausiliario e altri Organi della Procedura) e lo stanziamento di un fondo rischi per euro 14.000 (che,

² Dato per come esposto nel ricorso del 30/0172025; nel corso della procedura il debitore ha rettificato al rialzo alcune poste passive (incluso il debito verso Agenzia entrate e INPS) ma non è stata esposta la cifra totale aggiornata.



se non necessario ad assorbire minusvalenze o passività, dovrà essere destinato ai creditori concordatari proporzionalmente).

In particolare, la distribuzione dell'attivo ed il soddisfacimento dei creditori viene dettagliato nella seguente tabella riepilogativa³:

IPOTESI CONCORDATO SEMPLIFICATO A.P.R.		importo Capitale	% riparto	Valore riparto MOBILIARE	Residuo riparto MOBILIARE	Valore riparto FINANZA ESTERNA	Residuo riparto FINANZA ESTERNA
CLASSE 1 - Privilegi generali mobiliari							
TFR LAVORO SUBORDINATO							
		- €	100,00%	- €	191.738 €		
DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI							
		12.551 €	100,00%	12.551 €	179.187 €		
RITENUTE SINDACALI							
		193 €	100,00%	193 €	178.994 €		
		12.744 €		12.744 €			
CLASSE 1 - Professionisti in assistenza a CNC e concordato semplificato							
Professionisti							
		96.154 €	100,00%	96.154 €	82.840 €		
		96.154 €					
CLASSE 2 - ERARIO E ARTIGIANI privilegio ex art. 2751 cc							
		5.270 €	100,00%	5.270 €	77.570 €		
		5.270 €					
CLASSE 3 - CREDITORI FINANZIARI GARANTITI DA COOP DI GARANZIA - GARANZIA STATALE - PARTE GARANTITA							
mutuo banca pc							
		22.419 €	70,934%	15.903 €	61.667 €		
	parte garantita	43.086 €	70,934%	30.563 €	31.104 €		
	parte garantita	14.362 €	70,934%	10.188 €	20.917 €		
	mutuo	29.488 €	70,934%	20.917 €	- €		
		109.355 €		77.570 €			
CLASSE 4 - DEBITI PREVIDENZIALI PARTE PRIVILEGIATA							
INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.							
		93.016,73	10,000%			9.302 €	78.698 €
INAIL C/CONTRIBUTI							
		3.617,00	10,000%			362 €	78.337 €
DEBITO V/SANARTI							
		862,34	10,000%			86 €	78.250 €
		97.496 €				9.750 €	
CLASSE 5 - DEBITI FISCALI							
Trattamento debiti tributari							
ERARIO C/RITENUTE SU STIPENDI							
		111.447 €	9,000%			10.030 €	68.220 €
ERARIO IVA ANNI PRECEDENTI							
		118.178 €	9,000%			10.636 €	57.584 €
IVASU VENDITE							
		2.675 €	9,000%			241 €	57.343 €
ERARIO C/IRRES							
		50.246 €	9,000%			4.522 €	52.821 €
ERARIO C/IRRAP							
		12.320 €	9,000%			1.109 €	51.712 €
IMPOSTA SOST. RIV TFR							
		35 €	9,000%			3 €	51.709 €
CCHIAA IN ADER							
		446 €	9,000%			40 €	51.669 €
ISPETTORATO DEL LAVORO IN ADER							
		5.288 €	9,000%			476 €	51.193 €
CONTRAVVENZIONI IN ADER							
		715 €	9,000%			64 €	51.129 €
ALTRO ERARIO IN CARTELLA							
		35.834 €	9,000%			3.225 €	47.904 €
		337.184 €				27.122 €	
CLASSE 6 - CREDITORI FINANZIARI GARANTITI DA COOP DI GARANZIA - GARANZIA STATALE - PARTE CHIROGRAFA							
mutuo bancac							
		5.605 €	100,000%			5.605 €	42.299 €
mutuo							
		14.362 €	100,000%			14.362 €	27.937 €
mutuo							
		- €	100,000%			- €	27.937 €
		19.967 €				19.967 €	
CLASSE 7 - CREDITORI FINANZIARI GARANTITI DA COOP DI GARANZIA - GARANZIA STATALE - PARTE FALCIDIATA							
mutuo bancac							
		6.516 €	7,900%			515 €	27.422 €
mutuo							
		12.523 €	7,900%			989 €	26.433 €
mutuo							
		4.174 €	7,900%			330 €	26.103 €
mutuo							
		8.571 €	7,900%			677 €	25.426 €
		31.785 €				2.511 €	
CLASSE 8 - FORNITORI CHIROGRAFI COMMERCIALI							
DEBITI V/FORNITORI							
		338.871 €	6,900%			23.382 €	2.044 €
		338.871 €				23.382 €	
CLASSE 9 - CREDITORI FINANZIARI - Debiti verso istituti bancari							
banca pc c/sofferenze 589463							
		17.846 €	7,000%			1.249 €	795 €
		17.846 €				1.249 €	
CLASSE 10 - CREDITORI ERARIO E PREVIDENZIALE - PARTE CHIROGRAFA							
debito INAIL Chirografo							
		1.086 €	2,000%			22 €	773 €
debito INPS chirografo							
		24.067 €	2,000%			481 €	292 €
debito erario chirografo							
		7.509 €	2,000%			150 €	141 €
		32.662 €				653 €	
CLASSE 11 - PARTI CORRELATE							
DEBITI V/							
		12.774 €	0,500%			64 €	78 €
DEBITI DIVERSI							
		11.283 €	0,500%			56 €	21 €
		24.056 €				120 €	

La durata del piano di liquidazione prevista è pari ad un anno e mezzo circa; i creditori verranno pagati in parte entro sessanta giorni dalla definitività dell'omologa, mentre il restante montante debitorio (due terzi dei debiti fiscali e previdenziali, parte delle spese prededucibili) entro il 31/12/2026.

2. Le opposizioni all'omologa.

Ha proposto opposizione all'omologa l'INPS, deducendo, in sintesi: a) il mancato rispetto dell'ordine legittimo delle prelazioni, avendo il debitore inserito il credito

³ Cfr doc. 1 dell'ultimo addendum al piano del 06/06/2025.



previdenziale nella classe 4 (ipotesi di soddisfacimento al 10%) con distribuzione della finanza esterna in deroga all'ordine delle prelazioni, mediante una inammissibile applicazione analogica dell'art. 84, co 6, CCII; b) il pregiudizio per il credito previdenziale, che nell'ipotesi liquidatoria sarebbe soddisfatto nella percentuale del 71,33% (come da relazione finale dell'Esperto); c) l'inammissibilità della falcidia del credito previdenziale.

Ha proposto altresì opposizione l'AGENZIA ENTRATE, lamentando, in sintesi: a) l'erronea indicazione nel piano del credito erariale; b) la mancata dimostrazione che il piano non arrechi danno ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, dovuta all'omesso esame dei potenziali profili di responsabilità della socia amministratrice (in particolare all'aggravamento del dissesto mediante indebiti prelievi) e all'omessa quantificazione della somma potenzialmente recuperabile in forza di azioni risarcitorie, tenuto anche conto della capienza patrimoniale della stessa.

Ha infine proposto opposizione il creditore

(per il vero tardivamente rispetto al termine perentorio ex art. 25 sexies co 4 CCII, avendo depositato la relativa memoria solo in data 03/06/2025), il quale tuttavia ha rinunciato con atto del 10/06/2025.

3. Le verifiche del Tribunale.

Ciò posto, a norma dell'art. 25 *quinquies*, co. 5, CCII, il Tribunale deve verificare, ai fini dell'omologazione del concordato semplificato, la fattibilità del piano e che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e, comunque, assicura un'utilità a ciascun creditore.

Il giudizio di fattibilità è rimesso alla discrezionalità, ancorché tecnica, del Tribunale, in funzione sostitutiva della valutazione dei creditori dei quali non è prevista alcuna espressione di voto, ma unicamente lo strumento oppositivo (è lo schema del c.d. concordato coattivo, con singolare *revirement* all'impostazione pubblicistica tipica della legge fallimentare del 1942).



Al Tribunale è richiesta, quindi, una verifica non solo della c.d. “fattibilità giuridica” e della correttezza formale del piano e dell’intero procedimento nella sua fase giurisdizionale, ma anche un vaglio della fattibilità economica, intesa come ragionevole probabilità del piano stesso di raggiungere i risultati attesi.

Questo accertamento sulla fattibilità economica, comunque, *non può ritenersi limitato (come invece accade nell’ambito del Concordato preventivo) alla valutazione, fatta in negativo, della mera “non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati”, ma proprio in ragione della maggiore profondità e pregnanza dell’intervento del Tribunale deve svolgersi in senso positivo, ponendo a carico della società ricorrente un onere probatorio assai più gravoso e rilevante sul punto*⁴; e questo stante il chiaro dato normativo che assegna al Tribunale un vaglio puro e semplice della *fattibilità del piano di liquidazione* (art. 25 sexies co 5 CCII), senza distinzione tra fattibilità giuridica ed economica e senza la necessità di una specificazione normativa del controllo di fattibilità che, al contrario, si rinviene nella disciplina del concordato preventivo (art. 47 co 1, art. 112 co 1 CCII).

E una tale soluzione interpretativa risulta inoltre funzionale ad una *ratio* di tutela dei creditori, in quanto nel concordato semplificato gli stessi non possono esprimersi con il voto sulla convenienza della proposta, mancando in assoluto una fase anche solo latamente negoziale, sicché spetta al Tribunale ricondurre a unità il coacervo di interessi giuridicamente rilevanti che gravitano sulla procedura.

Quanto invece, all’accertamento in ordine alla assenza di un pregiudizio rispetto alla alternativa della liquidazione giudiziale, la disciplina del concordato semplificato si allinea a quella del concordato preventivo, sicché il paradigma della maggior convenienza dell’alternativa liquidatoria viene soppiantata dal concetto di assenza di pregiudizio; non è necessario il positivo accertamento di un *quid pluris* nella procedura concordataria in rapporto alla liquidazione giudiziale, bensì l’accertamento (negativo) dell’assenza di pregiudizio.

⁴ Cfr Tribunale di Cremona 05/06/2025, Est. Milesi.



L'art. 25 sexies, comma 5, è dettato da un evidente *favor* per la soluzione concordataria, anche nell'ipotesi di equivalenza dei risultati economico-finanziari netti delle due procedure, dovendosi inoltre valorizzare non solo il mero dato numerico dell'attivo distribuibile, ma anche la circostanza che il concordato semplificato può esprimere un vantaggio qualitativo per i creditori in termini di maggiore rapidità procedurale e tempistiche più veloci di soddisfacimento⁵.

Indubbiamente, costituisce un valore aggiunto rispetto al perimetro liquidatorio la finanza esterna subordinata all'ottenimento dell'omologa, la cui misura confluisce nel calcolo utile al raffronto ipotetico fra scenario concordatario e liquidazione giudiziale.

Quanto al trattamento dei crediti tributari e previdenziali, il Collegio evidenzia che la transazione fiscale non è prevista nell'ambito del concordato semplificato liquidatorio in considerazione della natura coattiva di tale istituto, che non richiede né un accordo con i creditori pubblici né l'espressione di un voto da parte di questi ultimi, ma solo la possibilità di opporsi alla omologazione del concordato da parte del tribunale.

In mancanza di una previsione espressa sul punto, non può quindi desumersi un divieto automatico di falcidia del credito fiscale e contributivo, essendo del resto il pagamento solo parziario dei debiti il precipitato logico del concetto di ristrutturazione, che informa gli istituti negoziali volti al superamento della crisi. La tutela dei creditori pubblici è rimessa, quindi, ai due criteri che presidiano ogni altro credito, ovverosia: (i) l'assenza di pregiudizio rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata e (ii) il rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione (il che sottende, logicamente, la possibilità di falcidiare il credito prelatizio, ovviamente nei limiti dell'incapienza sul valore di liquidazione attribuibile al patrimonio del debitore).

⁵ Cfr anche Trib. Pescara, 11 dicembre 2023, Pres. Bongrazio, Est. Capezzerà, Tribunale di Milano, 18 luglio 2024.



4. La soluzione delle questioni sollevate.

4.1-Il Collegio, a questo punto, procede ad esaminare le questioni sollevate nel corso del giudizio di omologa.

4-2 Il rilievo proposto da INPS in merito alla distribuzione della finanza esterna non può essere positivamente apprezzato.

Sul punto, infatti, il Collegio rileva come la regola della libera distribuzione ai creditori delle risorse provenienti da finanza esterna non derivi dalla applicazione analogica dell'art. 84 co 6 CCII, bensì dalla applicazione degli stessi principi generali in materia di garanzia patrimoniale del debitore ex art. 2470 c.c.

L'apporto del terzo, infatti, si sottrae al divieto di alterazione della graduazione dei crediti privilegiati in tutte le ipotesi in cui la finanza esterna sia integrata da beni non costituenti parte del patrimonio del debitore, bensì appartenenti, al momento della proposta, ad un terzo i quali, per definizione, non sono vincolati al soddisfacimento dei creditori del debitore, con la logica conseguenza che gli stessi sono distribuibili in sede di liquidazione ai creditori senza vincoli di prelazione.

In tale senso, le previsioni ex art. 86 co 6 e 84 co 4 CCII risultano essere norme di dettaglio⁶ ricognitive di un principio generale già immanente nell'ordinamento, e non norme derogatorie ad un generale divieto di libera distribuzione della finanza esterna.

E tale è l'ipotesi che ricorre nel caso di specie, ove la somma di euro 88.000,0 deriva da un impegno del socio – condizionato all'omologa del piano – a titolo di risorse finanziarie aggiuntive rispetto al valore di liquidazione del patrimonio del debitore. Giova infatti precisare che tale somma viene liberamente messa a disposizione dal socio-amministratore quale *quid pluris*, e non a titolo transattivo

⁶ L'art. 84 co 4 CCII, previsto per il concordato liquidatorio, si premura di specificare come la libera distribuzione della finanza esterna non elimina la soglia di ammissibilità del 20% prevista per il soddisfacimento dei creditori chirografari. Analogamente, la previsione ex art. 86 co 6 CCII si limita a precisare la libera distribuzione della finanza esterna anche in deroga alle peculiari regole distributive (APR sul valore di liquidazione, RPR sul plusvalore di continuità) che assistono il concordato in continuità.



per ipotetici profili di responsabilità a lui imputabili, con la conseguenza che trattasi di somme non attratte nel patrimonio della società debitrice.

In merito, invece, all'asserito divieto di falcidia del credito previdenziale, il collegio richiama le considerazioni generali già svolte in tema di ammissibilità di tale falcidia.

Quanto, infine, all'asserito pregiudizio per il credito previdenziale, il Collegio si limita a rilevare che la percentuale di soddisfacimento nell'ipotesi liquidatoria del 71,33% è in realtà fondata su uno scenario ormai superato; tale percentuale, infatti, viene indicata dall'Esperto nella propria relazione finale, all'esito della composizione negoziata, in uno scenario comparativo rispetto ad un ipotetico accordo di ristrutturazione ex art. 57 CCII (a suo tempo ipotizzato dal debitore come soluzione per il superamento della crisi), sicché tale dato risulta del tutto inconferente con l'attuale scenario, che si fonda su un diverso strumento concorsuale.

Al contrario, sulla scorta dei dati esposti appare plausibile che, nell'ipotesi liquidatoria, il credito previdenziale rimarrebbe, in realtà, senza soddisfacimento alcuno: non risulta, infatti, smentito il calcolo secondo cui, nell'ipotesi di liquidazione giudiziale, assumendo un valore di liquidazione di euro 240.557,04 (di poco inferiore, quindi, al valore di attivo concordatario), la percentuale di soddisfacimento dei debiti previdenziali (classe 5) sarebbe in realtà nulla (0%), in quanto l'attivo consentirebbe unicamente il parziale soddisfacimento (al 50,75) della classe con prelazione immediatamente precedente (classe 4).

Conseguentemente, non vi sono elementi per poter ritenere che il credito previdenziale otterrebbe nell'ipotesi liquidatoria un soddisfacimento sicuramente migliore rispetto allo scenario concordatario (che prospetta un 10% per la parte privilegiata e un 2% per la parte chirografaria).

4-3. Quanto ai motivi di opposizione proposti dalla AGENZIA ENTRATE, preliminarmente si deve dare atto che il credito erariale e previdenziale è stato dal debitore attualizzato nel piano di liquidazione, rispettivamente, in euro



362.485,64 ed euro 130.131, sicché sul punto non sussiste più materia del contendere tra le parti.

Le restanti argomentazioni della difesa erariale si incentrano sulla mancanza di prova dell'assenza di pregiudizio rispetto alla alternativa della liquidazione giudiziale, soprattutto per l'omesso esame dei profili di responsabilità dell'amministratore e le possibili conseguenze risarcitorie.

Sul punto, in primo luogo, il Collegio evidenzia che né l'Esperto né l'Ausiliario, nei rispettivi pareri, hanno individuato specifici profili di responsabilità in capo all'organo amministratore.

In particolare, l'Ausiliario sottolinea *“la insussistenza di possibili profili di responsabilità risarcitorie nei confronti degli organi di amministrazione e controllo della società, teoricamente valorizzabili in sede fallimentare, come ammesso dallo stesso Esperto, secondo il quale sulla base della documentazione disponibile non pare sussistano atti produttivi di responsabilità restitutorie o risarcitorie, se si esclude il profilo della riscossione di compensi per l'attività di amministratore, che sarebbero comunque restituiti.”*

La difesa erariale, sul punto, contesta che alla socia-amministratrice possa essere imputato un aggravamento del passivo, in forza proprio dei prelievi indebiti per i quali la società vanta ora un credito restitutorio, prelievi per effetto dei quali la socia

ha fatto gravare sulla società il costo del denaro che la stessa aveva prelevato indebitamente (il che avrebbe comportato, quantomeno, il maturare di interessi e sanzioni sui debiti fiscali rimasti insoluti).

L'assunto, di per sé condivisibile, deve tuttavia scontrarsi con la circostanza che appare problematico un esatto accertamento della responsabilità e dell'eventuale (maggior) danno subito dalla società per effetto di tale condotta, tenuto conto che: 1) risulta di difficile accertamento il nesso causale tra l'indebita percezione e l'aggravamento del passivo, in quanto andrebbe di preciso individuato il momento di ogni singolo indebito prelievo e la sua relazione con il mancato assolvimento



di debiti fiscali già scaduti; 2) andrebbe dimostrato comunque che tali somme non avrebbero dovuto essere destinate al pagamento di crediti con prelazione superiore, rispetto a quelli il cui mancato pagamento ha concorso ad aggravare il passivo; 3) la società, fino all'esito della composizione negoziata, ha comunque perseguito un risanamento fondato sulla continuità aziendale, sicché la maturazione di nuovi debiti (ivi inclusi quelli previdenziali/fiscali) non si porrebbe in contrasto con uno specifico obbligo di conservazione del patrimonio in capo all'amministratore.

Alla luce degli elementi sopra esposti, il Collegio ritiene che la prospettiva di una azione di responsabilità, in base alle circostanze concrete, sia allo stato ipotizzabile solo in via puramente astratta e avrebbe una natura ampiamente aleatoria (se non esplorativa, quantomeno in ordine al *quantum* ritraibile), con la conseguenza che non è ragionevolmente possibile ritenere che dal suo esperimento deriverebbe una sicura utilità per i creditori.

Ciò posto, quanto alla assenza di un pregiudizio rispetto allo scenario liquidatorio, anche se non risulta condivisibile la considerazione del debitore in base alla quale la vendita dei beni mobili di consentirebbe un incasso maggiore in sede di Concordato rispetto allo scenario della Liquidazione Giudiziale (in entrambi i casi, infatti, i beni verrebbero ceduti tramite analogo procedura competitiva, l'una gestita dal Liquidatore, l'altra dal Curatore, tra l'altro in presenza già di una offerta di terzo), il Collegio ritiene di poter desumere la mancanza di un danno ai creditori dai seguenti elementi:

- l'apporto supplementare, per l'ammontare di 88.000,00 derivante dalla finanza esterna, che mancherebbe nell'ipotesi liquidatoria;
- l'oggettiva maggiore tempestività della conseguibilità della riscossione del credito nei confronti della socia per i compensi indebiti, nell'ipotesi di esecuzione volontaria da parte della stessa delle vendite immobiliari programmate dalle quali deriverebbe la relativa liquidità (oltre al versamento di somme liquide già nella



sua disponibilità), rispetto all'ipotesi di assoggettamento ad esecuzione forzata immobiliare di tali cespiti, ad opera di un Curatore;

- la maggiore rapidità nella esecuzione di riparti in favore dei creditori nello scenario concordatario (i primi dei quali sono previsti entro sessanta giorni dall'omologa, ultimi pagamenti entro il 31/12/2026), tenuto conto che, in sede di liquidazione giudiziale, non si potrebbe ragionevolmente ripartire alcunché ai creditori se non dopo almeno un anno/anno e mezzo dalla apertura della procedura (anche solo per consentire il consolidamento dello stato passivo delle domande tempestive ex art. 208 co 1 CCII, tenuto conto della fissazione della prima udienza di verifica e dei tempi per la dichiarazione di esecutività dei riparti).

Quanto alla assenza di pregiudizio, in particolare, per i creditori pubblici, alla luce delle considerazioni sopra esposte non vi è prova che uno scenario di liquidazione giudiziale garantirebbe un soddisfacimento sicuramente maggiore rispetto alla alternativa concordataria, se non prospettando ipotetici benefici derivanti da azioni di responsabilità di assai problematico accertamento e quantificazione.

Va infatti dato decisivo rilievo che l'ammontare dei crediti dotati di maggiore prelazione è pari a circa euro 223.523, cui devono aggiungersi euro 41.820 di prededuzioni per spese di procedura già maturate; orbene, una eventuale liquidazione giudiziale, quindi, per garantire anche un minimo soddisfacimento percentuale dei creditori pubblici, dovrebbe conseguire un *surplus* di attivo notevole rispetto alla soglia minima di euro 265.343, scenario allo stato non sostenibile.

5. Il giudizio di fattibilità del piano.

Ritiene il Collegio che il piano di concordato risulti, allo stato, ragionevolmente fattibile.

Per ciò che concerne il fattore rappresentato dal corrispettivo ricavabile dalla cessione dei beni mobili e della attrezzatura dell'impresa, valorizzate in euro



50.000, si può osservare che è già disponibile una formale proposta di acquisto per un importo complessivo di euro 50.900,00 oltre Iva⁷.

Quanto al rimborso delle cauzioni prestate dalla Società al momento della stipula del contratto di locazione immobiliare del punto vendita sito in

, il risultato è già stato conseguito, a seguito dell'accordo transattivo autorizzato dal Tribunale e della riconsegna dell'immobile, come da verbale depositato in atti in data 19/05/2025.

Con riferimento, invece, alla dismissione del patrimonio immobiliare della socia, risulta conclusa in data 06/06/2025 la compravendita dell'immobile sito in Pontenure, al prezzo di euro 79.299,0, somma che quindi è già destinabile al pagamento dei creditori.

Il Collegio ritiene che, alla luce dell'avanzato stato delle operazioni di liquidazione - in forza delle quali risulta già preventivabile al momento dell'omologa un attivo di circa euro 150.000,0 (pari almeno al 50% dell'attivo preconizzato), il giudizio di fattibilità non possa che risultare positivo.

Quanto, poi, alla capacità della socia di sostenere le ulteriori voci di attivo – mediante la liquidazione di ulteriori beni del suo patrimonio – il Collegio richiama le considerazioni espresse dell'Ausiliario in tema di patrimonializzazione della socia stessa, che consentono un giudizio prognostico positivo in ordine alla capacità di garantire la provvista necessaria per l'esecuzione del concordato (risulta, sul punto, che la socia abbia sottoposto a vincolo di destinazione in favore dei creditori concordatari⁸ un immobile sito in – stimato in euro 149.000 – e che la abbia dichiarato di avere ulteriori disponibilità liquide per circa euro 20.000,0).

⁷ Cfr **Allegato 6** della nota di "**Addendum**" depositata in data 14 aprile 2025.

⁸ Atto notarile registrato il 22/04/2025, depositato in data 09/05/2025.



6. La Classazione dei creditori.

In tema di classazione dei creditori, risultano rispettate le previsioni normative, essendo i creditori suddivisi per posizione giuridica e interessi economici omogenei.

quanto ricavabile dalla liquidazione del patrimonio proprio dell'impresa debitrice (attrezzature; cauzioni restituite alla Società; riscossione credito verso il socio amministratore) viene distribuito nel rispetto dei criteri della “*absolute priority rule*” (crediti prededucibili⁹; crediti privilegiati a partire da quelli riferibili all'articolo 2751 *bis* c.c.; privilegio spettante a _____, qualora escusso come più avanti specificato), mentre la finanza esterna viene distribuita ad alcune classi senza i vincoli della legittime cause di prelazione.

In merito alla classazione dei crediti da finanziamenti chirografari garantiti con garanzia statale – per i quali sono previsti tre classi distinte, una per la parte privilegiata garantita, una per la parte garantita ma falciata, ed una per il credito chirografario non coperto da garanzia - Il Collegio precisa che il pagamento in favore della classe 3 (privilegiata, grado di soddisfacimento al 70,95%) potrà avvenire solo nell'ipotesi di effettiva escussione della relativa garanzia e subentro nel relativo credito di _____ ex art. 8 bis co 3 D.L. 3/2015; fino all'avvenuta escussione, infatti, il debito garantito rimane un debito chirografario, con la conseguenza che i soggetti finanziatori non possono che essere classati come tali e soddisfatti secondo percentuali che rispettino l'ordine delle legittime cause di prelazione (classe 7, percentuale di soddisfacimento al 7,9%).

In altri termini, fino al momento dell'effettiva escussione della garanzia (con conseguente nascita del credito pubblico da recupero), la previsione della classe 3 va intesa quale fondo rischi privilegiato - analogamente a quanto oggi previsto dall'art. 87 co 1 lett. p-bis) per il concordato preventivo - con la previsione che,

⁹ I crediti dei professionisti della debitrice sono appostati tra i crediti privilegiati anziché prededucibili, mentre vengono confermati come prededucibili i crediti di Esperto, Ausiliario e Liquidatore.



nell'ipotesi di mancata escussione, il surplus sarà quindi attribuito agli altri creditori nel rispetto delle legittime cause di prelazione.

In conclusione, il Collegio ritiene che il concordato semplificato proposto possa essere omologato. La positiva delibazione sulla soluzione negoziale della crisi (il cui esame è imposto in via prioritaria ex art. 7 CCII), determina la improcedibilità delle istanze di apertura della liquidazione giudiziale proposte in corso di giudizio. Sussistono gravi e giustificati motivi per compensare integralmente le spese tra le parti, tenuto conto della complessità delle questioni e della novità degli istituti coinvolti.

Con riguardo alle modalità di liquidazione dei beni, il liquidatore si atterrà alle seguenti indicazioni:

- a) riferirà al Giudice delegato il quale, sentito l'ausiliario, deciderà su ogni istanza, comprese quelle per l'autorizzazione ad agire o resistere in giudizio e quelle di conferimento incarichi di qualsiasi natura;
- b) ogni quattro mesi il liquidatore depositerà una relazione dettagliata sullo stato della liquidazione e sulle somme disponibili;
- c) Le somme riscosse saranno dal liquidatore immediatamente versate sul C/C bancario intestato alla procedura. Il liquidatore, per l'esecuzione del concordato, potrà eseguire singoli prelievi non superiori a € 500,00 mentre, per il prelievo di importi superiori, occorrerà la predisposizione di apposito mandato di pagamento da parte della cancelleria sottoscritto dal G.D.;
- e) il liquidatore procederà a ripartire le somme ai creditori secondo le tempistiche e le modalità del piano, come integrate in motivazione; il relativo progetto di distribuzione sarà depositato nel fascicolo, unitamente al parere dell'Ausiliario, e successivamente dichiarato esecutivo dal G.D.

I pagamenti verranno effettuati a mezzo di bonifici bancari (salva diversa determinazione del G.D. e su apposita istanza del liquidatore); nel caso di creditori



irreperibili, le relative somme saranno depositate presso l'istituto di credito designato dal G.D.

f) Al termine delle operazioni, il liquidatore renderà il conto della gestione ex art. 231 C.C.I.I.

P.Q.M.

Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando,

OMOLOGA il concordato semplificato proposto da _____, con sede in

_____, C.F. P.IVA _____ ;

DICHIARA improcedibili le istanze di apertura di liquidazione giudiziale;

COMPENSA integralmente le spese tra le parti;

CONFERMA Giudice Delegato il dott. Stefano Aldo Tiberti e Ausiliario il Prof. Avv. _____ ;

NOMINA quale liquidatore giudiziale dei beni il Dott. Domenico Urso, dell'Ordine dei Commercialisti di Piacenza, iscritto all'Albo dei gestori della crisi;

DISPONE che le operazioni di liquidazione procedano secondo le modalità stabilite in motivazione, con anche applicazione degli artt 114 e 115 CCII, in quanto compatibili;

PRECISA che si applicheranno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 106,117,118,119,324 e 341, sostituita la figura del C.G. con quella dell'Ausiliario;

DISPONE la comunicazione, a cura della Cancelleria, alle parti, all'Ausiliario – che provvederà a darne notizia ai creditori non costituiti – e al Liquidatore.

Così deciso in Piacenza nella Camera di Consiglio del 03/07/2025.

L'Estensore

Dott. Stefano Aldo Tiberti

Il Presidente

Dott. Stefano Brusati

